

crediti certificati possano costituire, per le imprese medesime, un'importante ed interessante fonte di risorse alternativa al tradizionale ricorso all'anticipazione bancaria delle fatture.

Infatti, lo smobilizzo pro-soluto dei crediti non costituirà concessione di affidamento da parte del sistema bancario alle imprese cedenti, ma bensì, considerata la sua natura di trasferimento senza ricorso, una vera e propria iniezione di liquidità per le stesse.

Più in particolare, tale intervento offre ai fornitori della Regione del Veneto la possibilità di gestire situazioni di scarsa liquidità, smobilizzando i propri crediti attraverso operazioni di cessioni pro soluto a favore di banche, o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni. Ciò è possibile in quanto la certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione. Stante l'elevato rating che la Regione del Veneto può vantare come debitore ceduto, si ipotizza che le condizioni applicabili dovrebbero essere particolarmente favorevoli per il cedente. Per quanto riguarda l'altro elemento che può incidere favorevolmente sulle condizioni applicabili alle operazioni di cessione, ovvero la durata della esposizione bancaria, si intende procedere garantendo al sistema bancario un termine di scadenza massimo fissato al 31 maggio 2011.

A questo scopo la Giunta regionale, in sede di predisposizione del progetto di legge del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2014, adotterà i provvedimenti necessari affinché venga assicurata la disponibilità di cassa adeguata, per far debitamente fronte alle obbligazioni che, in conseguenza della attuazione delle operazioni in argomento, verranno poste in capo alla Regione del Veneto, nonché ai propri Enti Strumentali e/o dipendenti coinvolgibili in questo tipo di operatività, ai sensi dell'Articolo 9 - comma 3 bis - della citata Legge n. 2/2009, come modificato dall'articolo 1 - comma 16 - del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Con riferimento all'ammontare degli eventuali crediti certificabili da parte degli Enti strumentali e/o dipendenti dalla Regione, sulla base della procedura di certificazione adottata dalla Regione, in quanto compatibile, al fine di garantire ai medesimi un'adeguata disponibilità di cassa, sarà necessario definire preventivamente il limite massimo di risorse attribuibili, da concordarsi con gli Enti medesimi, demandando la definizione di tali accordi al Segretario regionale dell'Area al Bilancio e Finanza.

Ai fini della definizione di credito certificabile, occorre innanzitutto considerare che è tale solamente quello riferito a somministrazioni, forniture e appalti. Quindi occorre fare riferimento alle fasi di gestione della spesa così come regolate dall'ordinamento contabile regionale. In particolare, si deve far riferimento:

- alla fase dell'impegno di spesa (art. 42 LR 39/2001), che sorge a fronte di una obbligazione giuridicamente perfezionata e implica che sia determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e che costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa;
- alla fase della liquidazione di spesa (art. 44 LR 39/2001), nella quale si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto a bilancio, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore.

Conseguentemente, i crediti certificabili sono quelli per i quali la copertura finanziaria della obbligazione sottostante, non viene a mancare dopo il 31/12/2010 per decorrenza dei termini di mantenimento a bilancio previsti dal comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale di contabilità. Le obbligazioni conseguenti alla cessione del credito, infatti, si estingueranno effettivamente nell'esercizio finanziario 2011.

In conseguenza di ciò, risulta opportuno attribuire all'atto di certificazione del credito una validità non superiore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata rilasciata la medesima, termine di validità che, pertanto, dovrà essere espressamente indicato nell'atto di certificazione.

La certificazione, se rilasciata, costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione del credito ed

ha effetto nei confronti del debitore ceduto a far data dalla predetta certificazione. La cessione del credito, deve in ogni caso essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Regione del Veneto.

La *Procedura di certificazione del credito* (ai sensi dell'articolo 9 - comma 3-bis - della citata Legge n. 2/2009), peraltro già regolamentata con precedente deliberazione n. 2758 del 22 settembre 2009, alla luce delle modificazioni apportate all'articolo 9 – comma 3bis sopra citato, dall'articolo 1 - comma 16 - del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25), potrebbe richiedere una necessaria od opportuna rivisitazione, anche alla luce dell'esperienza maturata in materia nel precedente esercizio 2009.

A tal fine è demandato al Segretario regionale al Bilancio e Finanza, con propri atti, a provvedere ad apportare alla suddetta *Procedura di certificazione del credito* le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune, motivate da esigenze operative, e/o di recepimento di eventuali ulteriori provvedimenti che dovessero intervenire sulla materia, impartendo alle strutture regionali le conseguenti direttive.

In particolare, la disciplina della Procedura di certificazione del credito dovrà riguardare le seguenti fasi principali ed il relativo necessario e/o opportuno grado di dettaglio:

- 1) Istanza di certificazione del credito
- 2) Avvio della procedura di certificazione
- 3) Liquidazione del credito e determinazioni da assumere da parte delle Strutture regionali competenti
- 4) Certificazione del credito
- 5) Cessione del credito
- 6) Richiesta di emissione del pagamento

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'articolo 9, comma 3-bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, avente ad oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009, avente ad oggetto "*Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi*" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157);

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2758 del 22 settembre 2009, con particolare riferimento all'allegata "Procedura di certificazione del credito";
- Visto l'articolo 1 - comma 16 - del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302), avente ad oggetto "*Proroga di termini previste da disposizioni legislative*", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 - comma 1 - della Legge 26 febbraio 2010, n. 25", che proroga anche al 2010 la possibilità del rilascio di certificazioni dei crediti di cui al punto precedente;
- Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 42 (Impegni di spesa), 44 (Liquidazioni di spesa), 45 (Cessioni di credito) e 51 (Residui passivi ed economie di spesa);
- Visto il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 art. 117;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

DELIBERA

- 1) di proseguire anche per l'anno 2010, per le motivazioni indicate in premessa che fanno parte integrante del presente dispositivo, nell'attività di certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 - comma 3/bis - del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1 - comma 16 - del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, sulla base della "*Procedura di certificazione del credito*" già approvata con precedente Deliberazione della Giunta Regionale n. 2758 del 22 settembre 2009;
- 2) di incaricare il Segretario regionale al Bilancio e Finanza di disporre con propri atti, le modifiche e le integrazioni alla "*Procedura di certificazione del credito*" di cui al punto precedente, tenuto conto delle indicazioni espresse in premessa, motivate da esigenze operative, e/o di recepimento di eventuali ulteriori provvedimenti che dovessero intervenire sulla materia, impartendo alle strutture regionali le conseguenti direttive, alle quali le stesse devono attenersi;
- 3) di incaricare il Segretario regionale al Bilancio e Finanza di definire preventivamente con gli Enti Strumentali e/o dipendenti dalla Regione, che provvedono alla certificazione dei propri crediti, sulla base della procedura di certificazione adottata dalla Regione, in quanto compatibile, il limite massimo di risorse ad essi attribuibili, al fine di garantire ai medesimi un'adeguata disponibilità di cassa;
- 4) di dare atto che, in sede di predisposizione del progetto di legge del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2014, la Giunta regionale adotterà i provvedimenti necessari affinché venga assicurata la disponibilità di cassa adeguata per far debitamente fronte alle obbligazioni che, in conseguenza della attuazione delle operazioni in argomento, verranno poste in capo alla Regione del Veneto, nonché ai propri Enti Strumentali e/o dipendenti coinvolgibili in questo tipo di operatività, ai sensi dell'Articolo 9 - comma 3 bis - della citata Legge n. 2/2009, come modificato dall'articolo 1 - comma 16 - del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25.

5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia